



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Lombardia**

Il Curatore speciale del minore

Luglio 2022

Premessa

La riforma del processo civile introduce numerosi cambiamenti e modifica il quadro normativo e il procedimento entro il quale si trovano ad operare gli assistenti sociali dell'ente locali impegnati nel lavoro di tutela dei minori. L'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ha promosso un gruppo di studio e approfondimento sul tema, anche allo scopo di fornire indicazioni e strumenti per accompagnare l'operatività dei professionisti. All'interno di questo processo, l'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano si è impegnato ad approfondire i contenuti della riforma in un gruppo di lavoro interdisciplinare¹ che ha portato all'elaborazione di un documento sul nuovo articolo 403 c.c. e di questo, dedicato alla figura del Curatore speciale del minore. Esso contiene alcune prime riflessioni condivise tra i due Ordini che potranno essere oggetto di ulteriori sviluppi.

La riforma

La legge 26 novembre 2021 n. 206 presenta un duplice contenuto: delega il Governo alla riforma per l'efficienza del processo civile e alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, inoltre modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata².

Alcune modifiche entrano in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione della norma. Quindi, **a partire dal 22 giugno 2022**, riguardo alla materia familiare e minorile sono immediatamente precettive:

- la nuova formulazione dell'art. 403 c.c.;
- il superamento della frammentazione degli interventi a tutela dei soggetti minori di età da parte delle autorità giudiziarie a vario titolo coinvolte e pertanto alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c. (concernente le competenze dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari);
- la modifica degli artt. 78 e 80 c.c. con ampliamento delle situazioni di nomina della figura del Curatore speciale del minore e la possibilità di conferimento di specifici poteri di rappresentanza sostanziale;
- l'estensione anche ai figli dei non coniugati della disciplina sulla negoziazione assistita.

I nuovi articoli di legge relativi al Curatore speciale

La riforma ha modificato il Codice di procedure civile negli Art. 78 *Curatore speciale* e Art. 80 *Provvedimento di nomina del Curatore speciale*.

«Art. 78 (*Curatore speciale*). — Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un Curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un Curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.

Il giudice provvede alla nomina del Curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

¹ Il gruppo di lavoro è stato composto dall'avv. Paola Lovati, Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e dagli assistenti sociali Giulia Ghezzi (Vicepresidente Croas), Simona Regondi (Segretaria Croas), Benedetta Ferracini Mazzoleni (Consigliera Croas), Egidio Turetti (Consigliere Croas) Sonia Zara (Consigliera Croas), Margherita Gallina, Monica Cappelli, Marilena Garavaglia, Marina Mosconi, Maria Angela Pedrinelli, Silvia Zandrini.

² Art. 1 comma 1 "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile."

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un Curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del Curatore deve essere succintamente motivato.».

«Art. 80 (Provvedimento di nomina del Curatore speciale). — L'istanza per la nomina del Curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un Curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Al Curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il Curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del Curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.».

La figura del Curatore speciale del minore

La "Dichiarazione Universale dei diritti del Fanciullo" dell'ONU del 1959 (art. 12) e la Convenzione di Strasburgo del 1996³ (artt. 3 e 4), prevedono che il minore ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nei procedimenti che lo riguardano⁴.

La legislazione italiana ha tradotto questo diritto istituendo la figura indipendente del **Curatore speciale** con la funzione di interpretare l'interesse del minore in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra il minore ed i genitori.

Il Curatore Speciale del minore assume la funzione con la nomina e ne resta investito per tutta la durata del procedimento fino a che non viene meno la situazione che ne ha reso necessaria (o opportuna) la nomina. Il Curatore è parte e dunque ha anche la legittimazione ad impugnare il provvedimento al termine del procedimento o a resistere nel procedimento di impugnazione promossa da un'altra parte.

Per prassi, il Curatore speciale è un avvocato. Ad oggi non esistono indicazioni normative sulle caratteristiche che deve possedere questa figura né sulle qualifiche richieste; alcuni Ordini degli Avvocati da tempo organizzano corsi di formazione e l'associazione "Unione Nazionale Camere Minorili" sin dall'anno 2009 ha predisposto delle linee guida del Curatore speciale del minore nei procedimenti civili⁵, aggiornate con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

³ L'oggetto della convenzione è definito dall'art 1: "promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria".

⁴ La Corte Costituzionale (sentenza n.1 del 30 gennaio 2002) aveva già affermato la portata generale della prescrizione di cui all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e precisato che il minore debba considerarsi "parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un Curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

⁵ <https://lnx.camereminorili.it/linee-guida-Curatore-speciale-del-minore/>

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato in data 28.06.2022 le “Raccomandazioni per Curatori speciale dei minori”⁶; in esse precisa che l’incarico dovrà essere svolto nel rispetto dei diritti del minore, specialmente quelli garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali e, a tal fine, il professionista incaricato dovrà garantire assoluta indipendenza (dal giudice e dalle parti), correttezza, lealtà e spirito di massima collaborazione, nonché adeguata preparazione e competenza. Per la preparazione al nuovo ruolo, il CNF raccomanda l’acquisizione di formazione e aggiornamento professionale nelle materie del diritto della famiglia, delle persone e dei minori.

Le ipotesi tipiche di nomina obbligatoria del Curatore speciale sono: i procedimenti di adottabilità (artt. 8, 10, 15 e 16 legge 184/1983); le cosiddette azioni di stato (la nomina è talvolta prevista espressamente, altre volte vi si fa ricorso in applicazione dell’art. 78 c.p.c. come ad es. art. 250 co. 4° c.c. e art. 269 c.c.); le questioni patrimoniali previste dagli artt. 320-321 c.c.

Nel corso degli ultimi anni la nomina del Curatore speciale è stata prevista dalla giurisprudenza anche nei procedimenti di separazione, divorzio o ex art. 337 bis c.c. laddove vi sia un’elevata conflittualità tra i genitori e nei cosiddetti procedimenti *de potestate* (art. 330 c.c. Decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, art. 332, Reintegrazione nella responsabilità genitoriale, art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli, art. 334 c.c. Rimozione dall’amministrazione, art. 335 c.c. Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione, art. 336 c.c. Procedimento).

La Legge 206/2021, in vigore dal 24 dicembre 2021, ha introdotto i nuovi commi 3° e 4° dell’art. 78 c.p.c.: l’applicazione è prevista decorsi 180 gg. dall’entrata in vigore della legge di riforma (cfr. art. 1 co. 37° l. 206/2021) e dunque dal 22 giugno 2022. In base alle nuove disposizioni **la nomina del Curatore speciale del minore è obbligatoria**, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, nei seguenti casi:

- **nei cosiddetti procedimenti “de potestate”**, cioè quando il Pubblico Ministero ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori o se un genitore ha chiesto la decadenza dell’altro, (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 1);
- quando è adottato un provvedimento di allontanamento del minore dall’ambiente familiare ai sensi dell’**art. 403 c.c.** o in caso di **affidamento temporaneo** del minore ai sensi dell’art. 2 e seguenti della l. 184/1983 (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 2);
- quando dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da **precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori** (art. 78 c.p.c. co. 3° n. 3), ad esempio nei procedimenti per la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330) o per la condotta del genitore pregiudizievole ai figli (art. 333) promossi dal PM nei confronti di un solo genitore;
- quando ne faccia **richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni** (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 4).

Con l’inserimento del quarto comma dell’art. 78 c.p.c. il disegno di legge introduce un’ulteriore facoltà di nomina del Curatore speciale del minore per l’ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore (per esempio nel corso di separazioni o divorzi altamente conflittuali); in questo caso il provvedimento di nomina del Curatore deve essere succintamente motivato.

Rispetto alla formulazione vigente, il disegno di legge:

- specifica che se l’esigenza di nominare il Curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede (ulteriore periodo nel primo comma);
- aggiunge (con l’inserimento di un terzo comma) che, in caso di nomina del Curatore speciale del minore, con il provvedimento di nomina o con un atto successivo non impugnabile il giudice può

⁶ www.cfnews.it

attribuire al Curatore specifici poteri di **rappresentanza sostanziale**⁷ (ad esempio in merito alla possibilità di compiere alcuni atti quali l'iscrizione a corsi scolastici ed extrascolastici, l'assenso alle cure, ecc);

- pone in capo al Curatore speciale del minore l'obbligo di procedere all'**ascolto del minore**;
- disciplina la **revoca del Curatore** speciale del minore prevedendo che la richiesta possa provenire dal minore che abbia compiuto 14 anni, dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, dal tutore o dal PM. La richiesta deve essere motivata e rivolta al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile. Le motivazioni della revoca possono essere sia gravi inadempienze del Curatore che il venir meno dei presupposti per la nomina.

La collaborazione con il Servizio sociale

Come risulta evidente, quella del Curatore speciale è una figura di grande importanza per la tutela dei diritti della persona minore e, in tale ottica, è essenziale che Curatore e Servizi stabiliscano una fertile collaborazione e un efficace coordinamento sin dalle prime fasi del procedimento, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

I rapporti tra le parti, improntati alle rispettive norme deontologiche, devono essere caratterizzati da correttezza, lealtà, spirito di collaborazione reciproca e formazione continua anche multidisciplinare.

L'esperienza già maturata sul campo porta a ritenere opportuno che si proceda in questo modo:

- prima che il Curatore incontri il minore è bene che si raccordi con il Servizio sociale per definire insieme i tempi, le modalità, il contesto e le cautele da adottare.
Nel caso siano coinvolti bambini piccoli, il primo incontro con il Curatore potrà essere facilitato dalla presenza di altra figura di fiducia (ad esempio l'assistente sociale, l'affidatario o l'educatore che già lo conosce).
I ragazzi più grandi (ultra dodicenni) dimostrano di apprezzare la figura del Curatore, che percepiscono rassicurante e di tutela personale, e generalmente non hanno difficoltà ad incontrarlo da soli presso il suo studio;
- nel corso del primo incontro con il minore, il Curatore si presenta e spiega la sua funzione, nonché la natura e le ragioni dei procedimenti che lo riguardano. In linea di massima, si ritiene utile che il Curatore incontri presto il minore, ma in alcune situazioni le esigenze del bambino o del ragazzo possono richiedere tempi più lunghi;
- di prassi, i Servizi sociali convocano congiuntamente i genitori presso il Servizio per la lettura del decreto. In questa occasione è importante convocare anche i legali di parte e il Curatore, che spiega il suo ruolo e può essere funzionale nella comunicazione tra le parti. Nei casi di violenza intrafamiliare la convocazione dei genitori avverrà separatamente;
- è utile che il Curatore organizzi, insieme al Servizio sociale, un incontro di rete con tutti gli altri Servizi coinvolti, al fine di avere una visione di insieme sulla situazione,
- il Curatore affianca il minore in Tribunale nel momento del suo ascolto da parte del giudice.

In particolare segnaliamo l'utilità della presenza del Curatore in alcuni momenti specifici:

- incontro di rete tra i diversi operatori: il Curatore deve essere coinvolto nel lavoro di rete perché rappresenta il minore nel procedimento e costituisce un prezioso canale di comunicazione sia con l'Autorità Giudiziaria che con i difensori dei genitori;
- contatti con i legali di parte;

⁷ La relazione illustrativa della Commissione Luiso (www.giustizia.it) precisa che i poteri di rappresentanza sostanziale sono quelli che permettono «al giudice procedente interventi puntuali e di immediata realizzazione; si pensi a contrasti tra i genitori in merito all'esecuzione di scelte fondamentali quali, per esempio, l'iscrizione scolastica o trattamenti medici, quando tali scelte siano state operate dal giudice, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alla scelta operata dal giudice procedente». Si ritiene che il Curatore intervenga dunque solo nella fase esecutiva delle decisioni assunte dal giudice per dare loro attuazione quando in genitori non provvedano.

- preparazione del minore al processo penale quando questi è vittima;
- nei casi di violenza assistita, quando persiste il rischio di ritrattazione del genitore vittima;
- cura dei diritti economici patrimoniali. Il Curatore non prende posizione rispetto alla questione economica per non entrare nel conflitto di coppia⁸, tuttavia può esplicitare il minimo economico necessario per il benessere dei figli;
- iniziative presso il tribunale e/o le procure per modificare o chiudere i provvedimenti provvisori dando un termine temporale alle prescrizioni⁹;
- istanze per sollecitare il tribunale all'emissione di provvedimenti in tempi utili alle esigenze del minore, ad esempio la regolamentazione delle visite anche in caso di provvedimenti emessi a seguito di un intervento ai sensi dell'art. 403 c.c.

È evidente che l'estrema delicatezza del compito richiede particolari doti di empatia e competenza nel comunicare con i bambini e i ragazzi. Poiché ogni fascia d'età richiede capacità di ascolto e dialogo differenti sarebbe auspicabile, nell'interesse preminente del minore che il Curatore non accetti la nomina se ritiene di non poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo.

Questo ruolo richiede anche la capacità di non lasciarsi coinvolgere nelle dinamiche familiari, mantenendo la cosiddetta "giusta distanza". Il Curatore speciale del minore deve porsi al di fuori del bilanciamento degli interessi delle parti ed assumere il ruolo fondamentale di introdurre e perseguire nel processo l'interesse del minore quale obiettivo prevalente, attraverso il riconoscimento dei suoi diritti.

Curatore speciale e operatori dei Servizi sociali sono soggetti che operano all'interno dello stesso orizzonte di riferimento che è quello del benessere del minore e della sua famiglia, e concorrono alla costruzione di una progettualità comune. Poiché la conoscenza reciproca è una premessa necessaria all'instaurazione di una relazione collaborativa, si auspica che le future iniziative formative rivolte agli aspiranti Curatori vedano tra i relatori / formatori anche gli operatori dei Servizi sociali, in particolar modo gli Assistenti sociali.

⁸ Altra cosa è la nomina prevista dal 2 comma dell'art. 334 c.c. disposta con provvedimento del TM che dispone la nomina del patrimonio del minore nel caso in cui è mal amministrato da entrambi i genitori (es. in caso somme liquidate al minore a titolo di indennità, risarcimento del danno, disposizioni ereditarie in suo favore, ecc).

⁹ Nei casi in cui il provvedimento in TO è definitivo, il Curatore cessa il suo compito. Per modificare gli accordi devono muoversi i legali dei genitori o il Servizio può chiedere al TM/TO di aprire la vigilanza presso il Giudice tutelare oppure il Servizio deve riaprire presso la procura minorile.